

COMUNE DI ARCORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

(Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 109,
modificato dal Decreto Legislativo 3.5.2000 n. 130)

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 78 del 26/11/2004

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono l'accesso agevolato alle prestazioni o ai servizi comunali non destinati alla generalità dei soggetti, così come previsto dal D.Lgs 31 marzo 1998, n.109 e sue modifiche e integrazioni e dai Regolamenti attuativi dello stesso.

ARTICOLO 2 INTEGRAZIONI

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare, previa assunzione di appositi atti deliberativi:

a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, 241;

b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie nonché alla commisurazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE E INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito di seguito e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica (come risultante dallo stato di famiglia).

I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. In deroga ai commi precedenti, per i soggetti di età superiore a 65 anni, per l'accesso ai servizi rivolti alle persone anziane, il nucleo familiare di riferimento è costituito dal solo richiedente e dal coniuge (se non legalmente separato) o convivente more uxorio.

4. Tali criteri non si applicano comunque ai casi definiti dai Regolamenti comunali o dalle delibere quadro per l'accesso ai servizi socio assistenziali in cui venga richiesta la partecipazione dei familiari tenuti agli alimenti (art.433 Codice Civile).

5. Per quanto riguarda i seguenti casi:

- Coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza
- Soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone
- Minori non conviventi con i genitori o in affido presso terzi
- Persone residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE)
- Soggetti con handicap grave, accertato in base alla L.104/92, o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogati a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi

si applicheranno le disposizioni previste dai DPCM attuativi previsti dal D. Lgs 109/98 e successive modifiche e integrazioni.

6. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi come indicato nella parte prima della Tabella 1 allegata al D. Lgs 109/1998, come modificata dal D.Lgs. 130/2000, secondo le modalità di cui al seguente art. 4.

Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale, nella misura del 20% dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1 del suddetto D.Lgs., di cui al seguente art. 5.

7. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica di cui sopra (reddito+ 20% patrimonio) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (art. 6 del presente Regolamento) in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari, fatta eccezione per i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato. Salva diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R) e le indennità equipollenti.

b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze, relativa all'anno di riferimento.

Il reddito finanziario deriva da:

- azioni;
- fondi di investimento;
- titoli di stato;
- obbligazioni;
- certificati di deposito e credito;
- partecipazioni societarie;
- patrimonio netto imprese individuali;
- depositi e conti correnti bancari e postali;
- masse patrimoniali in gestione;
- altri strumenti o rapporti finanziari;
- contratti d'assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione.

2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

ARTICOLO 5

MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO E DEFINIZIONE DEL COEFFICIENTE

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore del patrimonio immobiliare, determinato dal valore dei fabbricati, compresa la prima casa, e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.

Per i nuclei famigliari residenti in abitazione di proprietà è detratto il valore della casa di abitazione nel limite di £ 100.000.000; in alternativa, dal valore dei fabbricati posseduti si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto degli immobili.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con DPCM 221/99, art. 3, commi 2,3,4 e approssimato per difetto alle decine di milioni.

Dal valore del patrimonio mobiliare come sopra definito si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo

2. Il valore risultante dalla somma di cui al comma 1 è moltiplicato per un coefficiente pari a 0,20.

ARTICOLO 6
ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero di componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

Definizione	Parametro
Per ogni ulteriore componente	+ 0.35
Presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	+ 0.20
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 o di invalidità superiore al 66%, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie da 1 a 5	+ 0.50
Per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa	+ 0.20

ARTICOLO 7
MODALITA' ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva unica, come da modello ministeriale, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

ARTICOLO 8 COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Il controllo sulle autocertificazioni presentate verrà effettuato anche tramite l'INPS in base a quanto disposto dal D.P.R. 403/ 98 e a quanto previsto dai Regolamenti o Direttive attuative predisposti dal Comune.
3. In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite si provvede alla sospensione della prestazione e alla riscossione coattiva delle somme dovute. La riammissione al godimento di prestazioni agevolate è possibile solo dopo aver corrisposto al Comune le somme dovute e sulla base della valutazione del servizio sociale comunale di indispensabilità della prestazione.
4. L'INPS utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.

ARTICOLO 9 NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno applicazione previa modifica del presente Regolamento, se non immediatamente attuabili.
2. Per quanto non richiamato dal presente Regolamento, si rinvia al D.Lgs 109/98 e ai Regolamenti attuativi vigenti.

ARTICOLO 10 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.